



ARPA PUGLIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Corso Trieste, n. 27 – 70126 BARI

D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Energetico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all'art. 1 comma 8.2 ter del decreto-legge 9 giugno 2016 n. 98 convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016 n. 151, con riserva legale dei posti ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 25.07.2019
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami
n. 65 del 16.08.2019**

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 16.09.2019

Visto l'art. 1 comma 8.2 ter del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016 n. 151 che prevede: *“In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;*

- Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 *“Piano per l'assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all'art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”*
- Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto *“Piano per l'assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all'art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”*, con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. *“Piano Taranto”*), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (...) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e l'esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 81/2008;



c) *due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale (Ingegneri in particolare) e funzionari;*

d) *geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche ambientali ed ecosistemi;*

e) *opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);*

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 397 del 16/07/2019;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75";
- Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali)
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
- Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
- Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

• In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 16/07/2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Energetico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all'art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

L'ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l'espletamento della presente procedura concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, atteso, tra l'altro, che le previste assunzioni saranno eseguite nei limiti degli stanziamenti finanziari come da Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, come già disposto con D.D.G. n. 311 del 06/06/2018



e nel numero dei posti non coperti dalle procedure obbligatorie di mobilità volontaria ex artt. 34- bis e 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.

Si precisa che le unità di personale da reclutarsi con profilo di C.T.P. – Ingegnere Energetico (cat. D):

- a) Si occuperanno di uso razionale dell'energia nei settori industriale e civile, delle tecnologie, della ricerca e dell'innovazione riguardanti le fonti energetiche fossili, rinnovabili e l'energia, in generale, da tutte le fonti;
- b) Forniranno supporto per le valutazioni in tema di pianificazione e gestione degli usi finali, per lo sviluppo di nuovi sistemi e vettori energetici e per collegare problematiche di impatto ambientale;
- c) Presidieranno, quindi, le valutazioni in materia di tecniche della produzione di energia, di fonti rinnovabili, di efficienza energetica degli impatti industriali, di bilanci energetici, etc.;
- d) Si occuperanno di controllare le prestazioni ambientali degli impianti attraverso i consumi di energia generali, diretti e indiretti;
- e) Supporteranno, con contributi specialistici, le attività di ispezione e controllo degli impianti industriali, in particolare in tema di valutazione delle prestazioni energetiche, di energia e qualità dell'energia, per l'ottimizzazione dei singoli impianti e dei loro componenti ai fini della mitigazione degli impatti ambientali.
- f) Supporteranno, con contributi specialistici, le attività di ispezione e controllo degli impianti industriali, in particolare sugli impianti RIR.

ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 2 – RISERVE

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si determina una riserva **pari al 30% dei posti** a favore delle seguenti categorie di volontari delle Forze Armate congedati senza demerito:

- A. Volontari in ferma breve di tre o più anni;
- B. Volontari in ferma prefissata di uno o quattro anni;
- C. Ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

2. I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. **Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.**

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale si determina una riserva pari al 40% (calcolata sui posti residui dopo l'applicazione della riserva di cui al comma 1) a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, **alla data di pubblicazione del bando**, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ARPA Puglia. **Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell'inizio della prova scritta, la documentazione relativa.**

4. Ai sensi dell'art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale si determina una riserva pari al 50% (calcolata sui posti residui dopo l'applicazione delle riserve di cui ai commi 1) e 3)) a favore del personale dipendente a tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. **Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell'inizio della prova scritta, la documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni.**



5. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.

6. Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4 la graduatoria del concorso in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

7. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

• REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. *Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;*

b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);

d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);

e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Agenzia, prima dell'immissione in servizio;

h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I (*"Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"*), Titolo II (*"Delitti contro la Pubblica Amministrazione"*), Libro II (*"Dei delitti in particolare"*) del codice penale;

i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l'ammissibilità all'impiego pubblico;

j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza¹;

k) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

l) Posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4² e 5³, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

¹ Il certificato di godimento dei diritti politici è il certificato che la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: a) essere stati dichiarati falliti; b) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; c) avere subito l'interdizione dai pubblici uffici.

² Art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487/1994: Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;



- **REQUISITI SPECIFICI**

- a) **POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:**

- Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in ingegneria energetica e nucleare (classe LM 30) ovvero
- Laurea specialistica in Ingegneria energetica e nucleare (classe 33/S)
- Diploma di laurea in Ingegneria energetica e nucleare
- Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.

L'equipollenza o equivalenza ⁴ dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi

-
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (19);
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato (20);
 - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
- art. 5, comma 5, D.P.R. n. 487/1994: A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore età

⁴ Valutare l'equipollenza e l'equiparazione tra titoli italiani significa identificare un'equivalenza esistente tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via.

Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l'equipollenza o l'equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare.

Il Miur stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l'equipollenza e l'equiparazione tra titoli in modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori e omissioni.

Si distingue tra:

- Equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento:
- per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; La tabella riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: l'equipollenza non è reciproca, ma a senso unico^a, vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x. Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z).
- equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l'equiparazione con le attuali classi di laurea di secondo livello. Equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex DM 270/2004.
- Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
- Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);



del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.

B. Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere energetico o di ingegnere energetico junior.

2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati alla data di pubblicazione del bando, pena la non ammissione alla procedura concorsuale.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form online disponibile nel sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it - **sezione concorsi "CONCORSI DOMANDE ON LINE"**.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, **non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.**

4. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

5. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

- a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: www.arpa.puglia.it
- b) Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
- c) Cliccare sul link "CONCORSI DOMANDE ON-LINE";
- d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione all'avviso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, **non rimborsabile**, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell'ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento - Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di

● Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;

● Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;

● Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Nelle tabelle, allegate ai singoli decreti interministeriali, viene di norma identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo e le leggi di riferimento che decretano l'equivalenza e l'equiparazione.



personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Energetico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto.

7. Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena la non ammissione alla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome candidato, data di esecuzione, istituto di credito.

8. Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso.

9. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della fotocopia del documento di riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso il giorno della prova scritta, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dalla procedura concorsuale.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- d) numero di un documento di identità in corso di validità;
- e) codice fiscale;
- f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio
- g) Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente concorso
- h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
- i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
- j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I (*"Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"*), Titolo II (*"Delitti contro la Pubblica Amministrazione"*), Libro II (*"Dei delitti in particolare"*) del codice penale;
- k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l'ammissibilità all'impiego pubblico;
- l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
- m) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
- n) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
- p) Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere energetico o di ingegnere energetico junior (Requisito di ammissione);



- q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;
- s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione consultabile all'indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione concorsi;
- t) di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
- v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell'ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento: Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Energetico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto;
- w) L'eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria di appartenenza tra quelle indicate all'art. 2 del presente bando;
- x) L'eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
- y) L'eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
- z) L'opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell'art. 2 del bando;
- aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
- bb) L'eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
- cc) L'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale, qualora diverso da quello di residenza, **con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail)** che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;
- dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini dell'espletamento delle relative prove nell'ambito della prova orale e fermo restando il superamento della prova scritta e della prova pratica).

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1 devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:

- a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.



4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda in calce al presente bando.

6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

7. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente bando.

9. L'accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato dall'Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all'assunzione.

10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando e rilevati dall'autodichiarazione.

11. Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l'interessato decadrà da qualsiasi beneficio conseguito.

ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. L'ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.

2. Costituiscono, tra l'altro, motivi di non ammissione:

A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;

B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all'unico previsto dal bando;

C) L'omesso versamento della tassa di concorso nel termine di scadenza previsto dal bando e la mancata presentazione, insieme alla domanda di partecipazione firmata, prima della prova scritta, della ricevuta di pagamento.

3. Sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.

4. L'esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato e sarà pubblicata sul sito web dell'Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica tutti gli effetti.

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.

2. La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, ai fini dell'espletamento delle relative prove.



3. In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - PRESELEZIONE

1. L'ARPA Puglia, per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, qualora pervengano oltre cento (100) domande, può subordinare l'ammissione alle prove concorsuali al superamento di una preselezione per accertare l'attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso ed è effettuata con l'eventuale ausilio di sistemi automatizzati.

2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per rientrare nella riserva dei posti di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del bando. **Qualora in fase di accertamento, le dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie, saranno esclusi dal concorso.**

3. Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. Si rammenta che l'eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno risultare da **apposita certificazione**, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., **che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in originale prima della prova scritta.**

4. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, sono ammessi a sostenere la prova preselettiva.

5. La preselezione non costituisce prova d'esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

6. La prova preselettiva, che potrà essere comune a tutti i profili di ingegnere, consisterà in una serie di quiz a risposta multipla su materie di cultura generale, di logica e attitudinali, tenuto anche conto della formazione di base e comune ai diversi profili a concorso. Le indicazioni circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.

7. Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi **50 posti**. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it sezione "concorsi", con un preavviso di **almeno 20 giorni** rispetto alla data di effettuazione. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.**

9. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità. **Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere la prova preselettiva.**

10. La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.

11. I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

12. L'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all'80% ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e l'ora di convocazione degli



stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.**

13. E' fatta salva la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui esito positivo è subordinato il prosieguo.

ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME

1. Ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetiche e verterà sui seguenti argomenti:

- a) Gestione reti di produzione e distribuzione dell'energia
- b) Produzione di energia da fonti rinnovabili
- c) Impatto ambientale dei sistemi energetici
- d) Analisi dei consumi di energia degli impianti industriali
- e) Bilanci energetici e processi
- f) Impianti di conversione dell'energia
- g) Efficienza energetica
- h) Caldaie, turbine, pompe di calore, impianti industriali di generazione del freddo/caldo
- i) Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell'energia

3. La **prova pratica** consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale a concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.

4. La **prova orale** verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonché sui seguenti argomenti:

- A. Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
- B. Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
- C. Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
- D. Nozioni sul rapporto di lavoro subordinato
- E. Nozioni di contabilità dello stato e degli enti pubblici
- F. Performance nella pubblica amministrazione
- G. Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- H. Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- I. Normativa sulla trasparenza amministrativa
- J. Normativa sulla prevenzione della corruzione
- K. Codice deontologico degli Ingegneri italiani.

In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche: elaborazione di testo, di calcolo, database, software di analisi statistica, disegno CAD, software GIS.

5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.

6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e la conseguente ammissione alla prova pratica ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di



almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1. Il diario della prova scritta sarà pubblicato **non meno di venti (20) giorni prima** della prova stessa sul sito ufficiale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, **con valore di notifica a tutti gli effetti.**
2. L'avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno venti (20) giorni prima della data delle prove stesse **mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.**
3. Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.
4. Le prove del concorso – preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5. I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova pratica di codici e di raccolte normative **non commentati né annotati.** Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. **I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.**
6. L'esito delle prove scritte sarà pubblicato **sul sito ufficiale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.**
7. L'elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove scritte sarà pubblicato – con l'indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove – sul sito ufficiale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8. Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della stessa in più giornate, sarà pubblicato l'esito della prova.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - ✓ 30 punti per i titoli
 - ✓ 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - ✓ 30 punti per la prova scritta;
 - ✓ 20 punti per la prova pratica;
 - ✓ 20 punti per la prova orale.
3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera;
 - b) titoli accademici e di studio;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici;
 - d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R. n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.

ARTICOLO 12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA



1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in una delle prove di esame (cfr. 9 comma 6).
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l'ARPA Puglia rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a concorso, oltre che al netto delle eventuali assunzioni per la procedura di mobilità ex art. 30 D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., anche al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi

ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell'immissione in servizio, i candidati dichiarati vincitori sono sottoposti a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
2. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare a pena di decadenza dall'assunzione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
 - a) Accettazione all'assunzione a tempo pieno e indeterminato;
 - b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
 - c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione.
3. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l'accettazione dell'assunzione o della presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall'assunzione.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.



5. I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.

6. Questa Amministrazione si riserva di richiedere, all'atto della sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato, anche l'iscrizione dell'interessato all'Albo degli Ingegneri in relazione alle attività cui sarà effettivamente assegnato.

7. L'ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

8. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.

9. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

10. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.

11. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in vigore al momento dell'assunzione. Il dipendente consegue l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione in prova.

12. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001, di prestare l'attività presso la sede di servizio cui è assegnato **per almeno 5 anni.**

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell'instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n. 679/2016 tra i quali il diritto di:

- a. Accedere ai dati che li riguardano;
- b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all'oblio.
- d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

4. Il titolare del trattamento è l'ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.

ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE

1. Il Direttore Generale dell'ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'assunzione in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo, nella pagina AREA UTENTE ACCESSO, sia un form per ottenere supporto sia un Call Center disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero **0835388251**.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 18 – PUBBLICITA'

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione "Concorsi") a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Energetico

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 15 punti per i titoli di carriera;**
- b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;**
- c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;**
- d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale.**



Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20⁵, 21⁶ e 22⁷ del citato D.P.R. n. 220/2001.

Art. 11 D.P.R. 220/2001- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, **ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione**, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

A) TITOLI DI CARRIERA:

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max. 5 punti):

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1.	Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:
A.	Da 100 a 105 punti 0,50
B.	Da 106 a 110 punti 1,00
C.	110 e lode punti 1,50
2.	Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
3.	Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
4.	Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno);
5.	Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);
6.	Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);

⁵ Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 "Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo" - 1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

⁶ Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 - "Valutazione servizi e titoli equiparabili" - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

⁷ Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 - "Servizio prestato all'estero" - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.



7. Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli valutabili massimo uno)

Si precisa che l'eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 3 PUNTI

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire

Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a pubblicazione.

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 7 PUNTI

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.

Per la valutazione *del curriculum formativo e professionale* si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all'anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1 certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura concorsuale se effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5 a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura concorsuale se effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura concorsuale se effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti 0,1 a corso;



- | |
|--|
| <p>- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all'anno;</p> |
| <p>- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi.</p> |